CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 162-ter codice privacy

Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Abrogato dal 19 settembre 2018 · versione 41

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	III — Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo	III — Sanzioni
Capo	I — Violazioni amministrative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-162-ter-sanzioni-nei-confronti-di-fornitori-di-servizi-di-comunicazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it